

## 15. ISTANZA DI RIMBORSO

### (Tributi in genere)

Nel caso in cui il contribuente si trovi in credito nei confronti dell'Erario può chiedere il rimborso dei relativi tributi.

L'istanza va presentata entro il termine previsto da specifiche disposizioni o, in mancanza, nel termine generale di cui all'art. 21, d.lgs. n. 546/1992.

A seguito della presentazione di un'istanza di rimborso, decorsi 90 giorni dalla presentazione della stessa, qualora l'Agenzia non abbia provveduto ad emettere un provvedimento di diniego, si forma un silenzio rifiuto sindacabile dinanzi alla Commissione Tributaria.

#### *Normativa*

Artt. 37-38, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602; Art. 21, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

#### *Dottrina*

TABET, *Rimborso dei tributi*, in *Enc. giur. Treccani*, con postilla di aggiornamento di Basilavecchia, *Rimborso dei tributi*, Roma, 2002.

MISCALI, *Il diritto di restituzione*, Milano, 2004.

MICELI, *Indebito comunitario e sistema tributario interno*, Milano, 2009.

DEL FEDERICO, *Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea*, Milano, 2010.

INGROSSO, *Recupero delle situazioni attive creditorie derivanti da errore dichiarativo ed errata imputazione a periodo*, in *Rass. trib.*, 2012, 6, 1439.

#### *Giurisprudenza*

Cass., Sez. trib., 8 giugno 2007, n. 13484, in *Fisconline* “*In ossequio ai principi di buona fede e tutela dell'affidamento, nonché a quello di capacità contributiva, l'art. 38 del d.p.r. n. 600/1973 che, in tema di imposte sui redditi, autorizza la presentazione dell'istanza di rimborso non solo in caso di errore materiale, ma anche in quello di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, opera in maniera indifferenziata in tutte le ipotesi di ripetibilità del versamento dell'indebito, dall'errore materiale al caso di inesistenza dell'obbligazione, e tanto se l'errore di riferisca al versamento, quanto nel caso in cui ricada sull'an o sul quantum del tributo*”.

Cass., Sez. trib., 2 dicembre 2008, n. 28559, in *Fisconline*: “*Il termine di decadenza*”.

*dell'istanza di rimborso sui versamenti diretti in acconto sulle imposte sui redditi decorre dal giorno del versamento – anche in acconto – qualora per essi possa rilevarsi ab origine la non debenza del tributo. Diversamente, il dies a quo deve essere individuato nella data di versamento del saldo nel solo caso in cui l'eccedenza e il diritto alla ripetizione sorgano in tale momento ovvero siano conseguenza di una determinazione del quantum dovuto”.*

Cass., Sez. trib., 27 febbraio 2009, n. 4773, in *Riv. giur. trib.*, 2009, 4, 329, con nota di TABET, *Istanza di rimborso rivolta ad Ufficio incompetente: finalmente un passo avanti della Cassazione*: “Nel caso in cui un’istanza di rimborso Irpef sia presentata ad Ufficio non competente, questi, in conformità alle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, è tenuto a trasmetterla all’Ufficio competente. In difetto, è comunque configurabile il silenzio-rifiuto da parte dell’Ufficio incompetente in merito al rimborso medesimo, impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie”.

#### *Prassi*

Agenzia delle Entrate, risoluzione 2 dicembre 2008, n. 459, in [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) (modalità di recupero delle somme versate in eccesso per errore nella dichiarazione). Agenzia delle Entrate, risoluzione 13 dicembre 2011, n. 123/E, in [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) (ufficio competente alla ricezione dell’istanza di rimborso).

ISTANZA DI RIMBORSO AI SENSI DELL'ART. 21, 2 CO., D.LGS. N. 546/1992

Il sottoscritto dott. [redacted], nella qualità di Amministratore Unico e legale  
rappresentante p.t. della [redacted] srl (di seguito società istante), con sede in  
[redacted] alla [redacted] (CF [redacted]), elettivamente domiciliata in  
[redacted] alla [redacted] presso lo studio del [redacted] avv.  
[redacted] e dell'avv. [redacted] (tel. [redacted] - fax [redacted]), che la  
rappresentano e difendono giusta procura in calce al presente atto,

- con atto di cessione in data 1.1.1989, autenticato nelle firme con atto notarile, la società istante acquistava dalla [redacted] spa, con sede in (CF [redacted]), un credito IVA di L. 2.400.000.000 (€ 1.239.496,56), risultante dalla dichiarazione Mod. IVA '83 presentata da quest'ultima società il 3.3.1984;
- la cessione veniva ritualmente notificata all'Ufficio IVA di [redacted] il 28.12.1989;
- nelle more, peraltro, con ordinativo di pagamento n. [redacted] del 10.5.1988, emesso in favore di [redacted] spa, l'Ufficio aveva provveduto a rimborsare l'importo di L. 1.118.668.000; con successivo ordinativo di pagamento n. 446/57 del 17.12.1993, emesso in favore della cessionaria [redacted] srl, l'Ufficio provvedeva a rimborsare altresì, a titolo di interessi, l'importo di L. 528.890.000;
- conseguentemente, in data 7.2.1997, la società istante presentava all'Ufficio istanza di rimborso per L. 1.281.332.000 (€ 661.752.75), pari alla differenza

fra il totale del credito vantato per sorte capitale e l'importo già rimborsato, oltre interessi maturati e maturandi, ma senza esito;

- ancora, con successiva istanza ricevuta dall'Ufficio in data 14.5.2001, l'allora liquidatore della \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, sollecitava il rimborso, ma invano;
- dunque, la \_\_\_\_\_ srl, nella spiegata qualità di cessionaria, a tutt'oggi è creditrice della ulteriore somma di € 661.752,75 (L. 1.218.332.000) a titolo di credito IVA, oltre interessi maturati e maturandi, scomputati quelli già corrisposti pari a L. 528.890.000 (€ 273.148,89);

tanto premesso,

#### **CHIEDE**

che codesta Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., provveda al rimborso del suindicato credito di € 661.752,75 (L. 1.281.332.000), oltre gli interessi ancora dovuti, nella misura prevista ex lege, maturati e maturandi, anche sugli interessi, ed oltre rivalutazione monetaria, con avvertimento e diffida che, decorsi invano novanta giorni dal ricevimento della presente, l'istante sarà costretto ad adire il competente magistrato al fine di tutelare i propri interessi, con evidente aggravio di spese.

La presente anche quale atto interruttivo dei termini prescrizionali sia per la sorte capitale sia per gli interessi.

Si resta a disposizione per l'esibizione di documentazione a richiesta.

Con osservanza.

28.10.2009

avv.

Avv. \_\_\_\_\_

PROCURA

Nella mia qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della

\_\_\_\_\_ srl, con sede in \_\_\_\_\_, delego a rappresentare e difendere la

predetta società nel presente procedimento, in ogni sua fase e con le più ampie

facoltà, anche disgiuntamente, il \_\_\_\_\_ avv. \_\_\_\_\_ e l'avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_. Eleggo domicilio presso il loro studio in \_\_\_\_\_, alla \_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_ n.q.

Per autentica \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ avv. I \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_